

Regolamento per la Gestione dei Beni e degli Inventari (artt. 29-37 D.I. n. 129 del 28 agosto 2018)

Gestione dei Beni non inventariabili (artt. 29 comma 3 D.I. n. 129 del 28 agosto 2018)

Non sono oggetto di inventariazione i beni che per loro natura sono destinati a deteriorarsi rapidamente ed i beni di modico valore, nonché le loro parti di ricambio e accessori. Per modico valore si intende un valore pari o inferiore a 200 euro IVA compresa. Tali beni devono essere conservati nei luoghi di utilizzo.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29, comma 3 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, si dispone che i beni non soggetti ad inventariazione siano tuttavia inseriti nel registro di magazzino, nel quale sono individuati mediante descrizione, codice articolo, quantità, fornitore ed eventuale valore, se determinabile.

Le registrazioni relative a variazioni in aumento e diminuzione e il monitoraggio delle movimentazioni sono a carico della segreteria, che agirà mediante software di gestione del registro di magazzino.

Chiunque abbia notizia del deterioramento o del furto, è tenuto a darne comunicazione al dirigente e alla dsга, per i conseguenti provvedimenti e per l'aggiornamento del registro di cui sopra.

Lo smaltimento dei beni avviene secondo la normativa vigente e/o secondo quanto previsto dal D.I. n. 129 del 28 agosto 2018.